



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI, ENTI E SOGGETTI PRIVATI
NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE,
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE,
ED ATTIVITA' SOCIALI

Approvato con delibere consiliari n. 29 del 06.04.1998 e n. 49 del 30.06.1998.

PARTE I ^ - FINALITA'

Art. 1

1) Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e contributi ad Enti e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1) La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990 n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

CAPO II° - SETTORI D'INTERVENTO

Art. 3

1) L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, integrate da fondi eventualmente assegnati da privati ed Enti vari, mette a bilancio annualmente uno stanziamento per concorrere alla concessione di contributi al sostegno ed alla realizzazione, in ambito locale, di attività relative ai seguenti settori:

- a) Attività sportive e ricreative;
- b) Attività culturali ed educative;
- c) Attività sociale;

2) Per ciascun Settore d'intervento (Sport - Cultura - Assistenza) è individuata dalla Giunta la cifra a bilancio per i contributi.

CAPO III ° BENEFICIARI

Art. 4

1) I soggetti destinatari dei contributi di cui al presente regolamento sono i seguenti:

- a) Enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Cordenons.
- b) Enti privati, associazioni riconosciute e non, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune di Cordenons.
- c) Persone che perseguono fini associativi (Associazionismo).

2) Tutti i soggetti devono essere residenti, avere la sede ed operare nel Comune di Cordenons. La Giunta Comunale potrà in circostanze straordinarie, prendere in considerazione richieste di soggetti operanti in ambito sovracomunale.

3) Tutti gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i Comitati, le fondazioni e le istituzioni non devono avere fini di lucro e non devono far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 2.05.1974 n.195 e dall'art. 4 della Legge 18.11.1981, n.659.

CAPO IV° - PROCEDURE

Art. 5

1) Le domande per la concessione dei contributi previsti e disciplinati dal presente Regolamento devono essere presentate in carta libera al Sindaco entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

Art. 6

1) Le domande devono contenere:

- a) generalità del richiedente, o del Presidente o del legale rappresentante qualora trattasi dei soggetti di cui ai commi a)-b) dell'art. 4;
- b) luogo e la data di nascita, residenza;
- c) codice fiscale o partita IVA;
- d) tipo di contributo richiesto di cui all'art. 7 - commi 1 e 2;

2) Alla domanda deve essere allegato il prospetto dei costi e ricavi e la relazione illustrativa dell'iniziativa.

3) Nella domanda dovrà essere precisato se il richiedente beneficia, per l'iniziativa alla quale la stessa si riferisce, di contributi da parte d'altri soggetti pubblici ed, in caso affermativo, dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto pubblico (Provincia o Regione) che ne ha assicurato la concessione.

Art. 7

1) Le domande di contributo per l'attività istituzionale devono essere corredate da:

- Bilancio di Previsione,
- Relazione Programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno in corso.

Per la prima domanda è fatto obbligo di allegare copia dello Statuto.

2) Le domande di contributo per le manifestazioni devono essere corredate da:

- Bilancio di Previsione dell'iniziativa e relazione programmatica dettagliata, precisando epoca e luogo di svolgimento delle manifestazioni,
- Piano analitico delle entrate e delle spese (compresi i finanziamenti in proprio).

Art. 8

1) I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile sono erogati dal funzionario responsabile del servizio nell'ambito degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale in base alle risorse poste in bilancio di cui al comma 1 - art. 3

La valutazione delle richieste verterà sotto il profilo della rilevanza socio-culturale, ricreativo e sportivo delle manifestazioni e delle attività istituzionali.

2) Nella concessione dei suddetti contributi si dovrà tener conto prioritariamente dei seguenti criteri:

2.a) Nei settori delle attività sportive e ricreative:

- Continuità di presenza sul territorio e miglioramento qualitativo delle iniziative;
- Iniziative sportive e ricreative che favoriscono l'aggregazione;
- Valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa mediante l'organizzazione di manifestazioni di interesse sovracomunale che diano prestigio all'immagine del Comune;

Per le attività sportive agonistiche si terrà conto del numero dei praticanti, delle squadre, della attività promozionale svolta, delle categorie frequentate e del Palmares della società.

2.b) Nei settori delle attività culturali ed educative:

- Continuità nell'attività e qualità delle iniziative.
- Creatività propria ed originalità nella proposizione d'iniziativa miranti alla crescita sociale e culturale della popolazione.
- Disponibilità alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella programmazione e realizzazione di iniziative. (Calendario Comunale delle attività di settore)
- Programmazione di iniziative rivolte ad una maggiore valorizzazione dell'ambiente e della cultura locale anche al di fuori dell'ambiente comunale.

Art. 9

1) L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 (attività istituzionale) e comma 2 (manifestazioni) dell'art. 7 potrà essere di fascia:

A (massimo consentito)	50 % sulle spese ammissibili
B (contributo medio)	30 % sulle spese ammissibili
C (contributo minimo)	15 % sulle spese ammissibili

e comunque in linea con i commi 2.a) e 2.b) dell'art. 8.

2) L'erogazione dei contributi sulla spesa ritenuta ammissibile è disposta in soluzione unica con determina del Funzionario responsabile del servizio e di norma entro il primo semestre dell'anno in corso.

Art. 10

I beneficiari dei contributi sulle spese ritenute ammissibili per l'attività istituzionale e delle manifestazioni dovranno produrre, entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento copia del bilancio consuntivo dal quale risulti la specifica destinazione dell'intervento comunale e copia del verbale di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente.

Per gli enti, associazioni, comitati, ecc. non tenuti alla presentazione di bilanci, la destinazione data alla sovvenzione dovrà essere specificata in una apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal Presidente che ha richiesto e ottenuto il contributo.

Se la manifestazione o l'iniziativa, per la quale il contributo è stato concesso, non risulta essere stata effettuata l'Amministrazione Comunale procederà a richiedere la restituzione dell'eventuale contributo erogato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il potere ispettivo e di richiedere documentazione integrativa relativa all'attività istituzionale o alla manifestazione per cui è stato erogato il contributo.

Art. 11

1) La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2) Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono i contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che la stessa viene realizzata con il concorso del Comune (collaborazione).

3) Gli Enti pubblici e privati e le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune (collaborazione).

4) Il patrocinio concesso dal Comune per manifestazioni ed iniziative deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa o manifestazione stessa.

5) (Patrocinio) In tal caso il Patrocinio deve essere richiesto con apposita domanda (vedi art. 15 - comma 2).

Art. 12

Ai fini della non applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni ed integrazioni, gli Enti o Associazioni all'atto della presentazione della domanda di contributo, dovranno allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti:

- Che l'Ente o Associazione è classificabile fra gli Enti non commerciali di cui all'art. 87 - I° comma lett. c) T.U.I.R. 917/86;
- Che il contributo concesso verrà utilizzato esclusivamente per i fini primari istituzionali che non hanno carattere commerciale.

Capo V°
ATTIVITA' SOCIALE

Art. 13

Per attività nel campo sociale si intendono quelle realizzate, con carattere continuativo, da Enti, Istituzioni, Associazioni in particolare di volontariato, Organismi ed Istituti di patronato che, operando in ambito comunale, perseguono finalità di prevenzione, tutela, assistenza ed integrazione sociale, concorrendo così alla crescita civile e sociale della comunità attraverso la promozione di una cultura di pacifica, responsabile e solidale convivenza.

Rientrano nell'ambito dei benefici del presente regolamento le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto di materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa, nonché iniziative di sensibilizzazione, promozione e diffusione dell'attività stessa, dal concetto di prevenzione delle malattie ed educazione sanitaria.

Per le Associazioni di volontariato, fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, i contributi sono destinati prevalentemente al sostegno organizzativo dell'Associazione e, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali degli aderenti, possono essere concessi contributi per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali ed infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti in apposite convenzioni.

L'ammontare dei contributi verrà corrisposto come segue:

In riferimento al comma 2:

- per le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa: 50 % (massimo)
- spese per iniziative di sensibilizzazione, promozione e diffusione dell'attività stessa, (dal concetto di prevenzione ed educazione sanitaria):..... 35 % (massimo)

In riferimento al comma 3 e con le precisazioni in esso indicate:

- spese per copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi, malattie professionali ed infortuni che dovessero verificarsi ai volontari durante l'esercizio delle attività delle sole associazioni di volontariato: 15 % (massimo)

I suddetti contributi verranno concessi esclusivamente per le voci sopra indicate, per una sola volta e potranno non essere cumulabili."

Capo VI°
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 14

1) Per iniziative e manifestazioni non comprese dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, potrà essere accordato un contributo se esiste in bilancio la relativa copertura finanziaria come previsto dall'art.55 della legge 08.06.1990 n.142.

2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene nel rispetto dei regolamenti di uso previsti per le singole strutture o locali.

3) L'uso gratuito di locali o sale comunali, spazi attrezzati ed altre strutture viene concesso con l'obbligo di provvedere alla pulizia, direttamente o previo versamento del concorso spese quantificato dal Regolamento d'uso della singola struttura.

Art. 15

1) L'Amministrazione Comunale può partecipare direttamente alle iniziative proposte disponendo in proprio nei modi seguenti:

a) assumendosi in toto od in parte la spesa o parte di essa per l'organizzazione materiale dell'evento;

b) intervenendo con iniziative proprie (targhe, coppe, trofei, ecc.);

c) concedendo l'uso gratuito di locali o sale comunali, spazi attrezzati od altre strutture. L'utilizzo gratuito delle strutture comunali è vincolato ad un concorso spese per la pulizia delle strutture stesse, oppure all'obbligo di provvedere in proprio.

2) Le richieste di patrocinio vanno indirizzate al Sindaco che si riserva di concederlo, sentito il parere della Giunta.

La concessione del patrocinio viene annotata in un particolare registro (Registro dei Patrocini) e può avere valore pluriennale su una manifestazione od iniziativa ricorrente, salvo revoca su insindacabile volontà dell'Amministrazione Comunale.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.
- 2) Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo e diffuso ai sensi delle norme in vigore.
